

47121 FORLI' (FC)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

€ 356,00

E' presente il signor Biserni dott. Bruno nato a Civitella di Romagna il 14 gennaio 1960, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"L'altra Romagna Società consortile a r.l."** con sede legale in Sarsina, Via Roma n. 24, ove per la carica domicilia. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni e dà atto che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, con lettera spedita con posta elettronica certificata in data 26 ottobre 2023, in questo giorno e luogo alle ore 10,00 per discutere e deliberare il seguente

1. Modifica all'art. 20 TITOLO VI "AMMINISTRAZIONE" dello Statuto vigente.

Il signor Biserni dott. Bruno dà atto che la presente assemblea si è validamente costituita in questo giorno, luogo e ora in quanto sono presenti complessivamente numero cinque soci in proprio per delega interna che rimarrà conservata agli atti della Società, sul totale di numero 14 (quattordici) soci, rappresentanti complessivamente un capitale sociale di Euro 39.647,00 (trentanovemila seicentoquarantasette virgola zero zero) pari al 60,99% (sessanta virgola novantanove per cento) circa come risulta dall'elenco dei soci che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre al esso Presidente,

sono presenti Borghesi Cristina, Coriaci Mirco, Pedulli Laura, Pierotello Flavio, Sagrini Giorgio.

Assente giustificato il dott. Jacopo Casanova, Sindaco Unico. Constatata la regolare costituzione della presente assemblea il signor Biserni dott. Bruno assume la presidenza ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale e, in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, illustra le ragioni della variazione relativa al numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguenziale modifica dell'articolo 20 del vigente statuto sociale.

L'assemblea

preso atto delle proposte del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti in proprio, espresso per alzata di mano, e pertanto all'unanimità

DELIBERA

1. di variare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguenziale modifica dell'art. 20 del vigente statuto sociale che assume il nuovo seguente tenore letterale:

"ART. 20 (nuovo testo): La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. ";

2. di approvare il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente;

3. di delegare il Notaio rogante all'invio per via telematica od informatica del presente atto presso il Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente proclama la delibera approvata e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti venti nella parte straordinaria.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali, autorizza il Notaio dott. Mario De Simone (titolare del trattamento) ed i suoi collaboratori al trattamento di tutti i dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e alla loro memorizzazione nel suo archivio elettronico al fine della redazione del presente atto nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi, in relazione agli adempimenti annessi e connessi all'atto stesso ed al rilascio di copie autentiche, consapevoli dei loro diritti di accesso e di rettifica previsti dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003.

Per il presente atto, l'imposta di bollo viene assolta ai sensi dell'articolo 1 bis punto 1 della Tariffa Parte I Allegato A) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

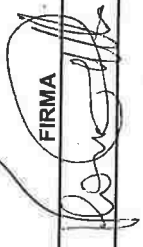
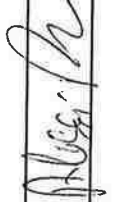
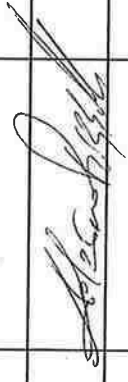
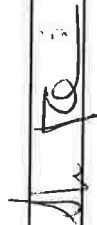
Io Notaio ho letto al comparente che lo approva quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia completato di mio pugno per fogli uno e pagine tre.

F.to Biserni Bruno

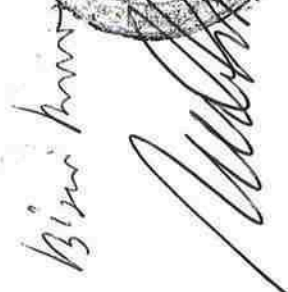
" MARIO DE SIMONE - NOTAIO

ALLEGATO LETTERA "A"
Rep. n. 62148 Racc. n. 34220

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DE L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L.
del 9 NOVEMBRE 2023

SOCIO	%CAPITALE SOCIALE	RAPPRESENTATO DA	FIRMA	% CAPITALE PRESENTE
CONSORZIO PROMOAPPENNINO	41,71	FLAVIO PIEROTELLO		41,71
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	9,23			
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA ROMAGNA	9,23	BUCCHERI ALESSIA		9,23
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE	6,54			
PROVINCIA DI RAVENNA	6,03			
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA	4,62			
ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI E-R	3,85	RENATO LELLI		3,85
UNIONE RUBICONE E MARE	3,46			
CONFESERCENTI DEL COMPRESORIO CESENATE	3,30			
PROVINCIA DI RIMINI	2,77			
CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	4,60	ADRIANO RIZZELLO		4,6
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	1,99			
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	1,59	FABIO ANTONI		1,53
UNIONE DI COMUNI MONTANI VALMARECCHIA	1,08			
	100			60,48






ALLEGATO B

STATUTO

L'ALTRA ROMAGNA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SOCI - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice civile una Società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata: "L'altra Romagna Società consortile a r.l."

La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la denominazione abbreviata : "L'Altra Romagna".

ARTICOLO 2 - La Società consortile ha sede nel Comune di Sarsina all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - Alla Società possono partecipare Enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica e private, Istituti di Credito nonché Enti, Associazioni o altri soggetti privati o loro organizzazioni interessati all'oggetto sociale e che condividono lo scopo della società.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail e la PEC. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta, mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 4 - La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea da assumere in forma collegiale.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 5 - La società consortile, con scopo mutualistico e senza fine di lucro opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi degli associati, secondo quanto stabilito nel presente statuto ed intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali dell'Appennino e del territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

ARTICOLO 6 - In relazione ai propri scopi la società consortile, ha per oggetto le seguenti attività:

- Creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale e di sviluppo locale;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale;

- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;

- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;

- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale.

- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;

- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;

- svolgere attività consulenziali sui progetti Europei e settoriali rivolti sia agli enti pubblici territoriali e non, sia alle imprese private del territorio.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, invia non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità previste dagli artt.2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 7 - Il capitale è fissato in Euro 65.000,00 (sessantacinquemila) diviso in quote a norma di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 8 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con

A.R. o invio di PEC; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria o assicurativa e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni dell'assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

L'Assemblea Ordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del C.C., il versamento da parte di soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura non superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'Assemblea può deliberare che conferimenti da singoli soci consortisti siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci consortisti.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci consortisti di effettuare versamenti di

importo superiore a quello deliberato per specifici obiettivi coerenti con lo scopo sociale.

ARTICOLO 9 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 10 - La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatto salvo quanto previsto per i soci promotori dal successivo art. 20, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 11 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ARTICOLO 12 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Hanno partecipato alla Società quali soci promotori:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ- CESENA
- COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE
- COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO CESENATE
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI associazione provinciale di FORLÌ - CESENA
- ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI CESENATE
- CONSORZIO PROMOAPPENNINO SOC. COOP. A R.L.
- ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE Federazione territoriale Forlì, Cesena e Rimini

Le quote sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci. Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.

La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dal 3° comma del presente articolo in merito al possesso delle quote.

Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorso 60 giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo ove abbia ottenuto dall'Organo Amministrativo il preventivo assenso di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) le decisioni di cui al successivo articolo 30.

ARTICOLO 15 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla

stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 ultimo comma C.C..

ARTICOLO 16 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14, secondo comma, lettere d), e), f) e g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o tramite PEC. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 18 - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci intervenienti e i mandatarî non possono essere portatori di più di 3 (tre) deleghe ciascuno.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi previsti dal precedente art. 14, comma 2, lett. d), e) ed f) nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed inoltre salvi i casi in cui il presente statuto prevede maggioranze qualificate specifiche più elevate.

Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può es-

sere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 19 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20 - La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ARTICOLO 21 - Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della nomina.

ARTICOLO 22 - Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 20, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Non può rivestire la carica di Presidente o Vice-Presidente chi svolge la carica di Membro del Parlamento Italiano o del Parlamento Europeo; Presidente, Assessore o Consigliere Regionale; Presidente o Assessore Provinciale; Sindaco di un comune del territorio di competenza del GAL.

ARTICOLO 23 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 24 comma 1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 15.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 24.

ARTICOLO 24 - Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 23 ultimo comma, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà l'assenso alla cessione di quote o di diritti di opzione;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore delegato, e se del caso, il Comitato Esecutivo e i Comitati tecnici;
- nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi e affida incarichi a terzi;
- può nominare Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto;
- delibera in materia di contratti d'appalto.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telefonata seguita da messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito espressamente comunicati dagli amministratori medesimi.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati o il Revisore.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni la riunione del consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 19 del presente statuto.

I verbali saranno pubblicati entro 30 (trenta) giorni dalla seduta nel sito della società nel rispetto della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 25 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di soci e le modifiche dell'atto costitutivo nonché l'emissione di titoli di debito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

ARTICOLO 26 - Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, anche allo scopo di garantire il corretto funzionamento sia del partenariato che della corretta gestione delle sovvenzioni pubbliche, qualunque socio privato, anche nella forma di soggetto giuridico, in forma diretta o indiretta, non potrà in ogni caso beneficiare dei contributi pubblici erogabili a L'Altra Romagna nè potrà essere fornitore de l'altra Romagna.

Analogamente nel caso un rappresentante di un soggetto socio, in forma diretta o indiretta, sia esso pubblico o privato, assuma la carica di amministratore de l'altra Romagna, non potrà in ogni caso beneficiare dei contributi pubblici erogabili a L'altra Romagna nè potrà essere fornitore de l'altra Romagna.

Inoltre, nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori de L'Altra Romagna, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE

ARTICOLO 27 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 28 - I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 14, possono in ogni momento nominare un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo così come previsto all'art. 2477 C.C. 1° comma, ovvero un revisore, determinandone competenze e poteri.

In ogni caso, la nomina dell'organo di controllo, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2477 del C.C.

L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito. Il componente o i componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

Non possono essere nominati nell'organo di controllo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C.; si applicano, inoltre le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 C.C.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO IX

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 29 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. o PEC spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza ri-

chiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis.

TITOLO X BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 30 - Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili come segue:

- una quota del 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge;
- la restante parte, in relazione alla natura consortile della società, è interamente reinvestita per il perseguimento delle finalità sociali.

TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 28 del presente statuto.

TITOLO XII GIURISDIZIONE

ARTICOLO 32 - La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 33 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Biserni Bruno

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO